



## COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRTATA

Provincia di Teramo

REP.

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO dei servizi di architettura e ingegneria**

**consistenti nella PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO**

**DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE relativi all’intervento di**

**“ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO B.**

**Croce”.**

CUP: F18E18000000002 - CIG:                     

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L’anno duemilaventuno il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, in Sant’Egidio alla Vibrata (TE), presso l’Ufficio Segreteria della sede Comunale.

Innanzi a me, dott. \_\_\_\_\_ Comunale del Comune di Sant’Egidio alla

Vibrata, autorizzato al rogito di atti e contratti, nell’interesse del Comune, a termini

dell’art.97, comma 4, lett.c) del D.Lgs 18.08.200, n.267, sono comparsi i signori:

- **Arch. Stefano Lo Parco**, nato ad Ascoli Piceno, il 11.08.1967, che dichiara di

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della

Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA 00196900674 che rappresenta nella sua qualità

di Dirigente dell’Area Tecnica Ambiente e Territorio, giusto Decreto Sindacale n.8 del

07/09/2020 Prot.10192 di seguito nel presente atto denominato “ Ente Committente”;

- l’ing./arch. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il

\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e con studio tecnico in



2 e 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (nel prosieguo anche decreto Semplificazioni),

convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120;

- con determinazione del ..... n. .... (Reg. Gen. n. ....) del  
....., si determinava di avviare una procedura selettiva l'individuazione del  
contraente per l'affidamento del servizio specificato in oggetto;

- con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica - Ambiente - Territorio n. .... del

..... il servizio in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace per un

importo contrattuale di € ..... oltre CNPAIA e IVA di legge, giusto ribasso

percentuale del .....% sull'importo a base di gara ....., al Professionista/

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti/ consorzio ecc.

..... con sede

.....(.....) ....., .... Cod. Fisc. e P.IVA

....., ..... con sede ..... (.....) in

..... C. F. P..... e P.IVA ..... (.....);

- con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 – Oggetto dell'incarico**

1. L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e

altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e

31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 9 aprile

2008 n. 81 e s.m.i, relativi all'intervento "Adeguamento sismico della scuola

secondaria di primo grado B. Croce";

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle

seguenti attività:

**Fase di progettazione** (*elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice*)

2.1 Progettazione definitiva;

2.2 Progettazione esecutiva, compreso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (art.91 D.Lgs. 81/2008);

3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nell'allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (**Sezione A**). Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.

4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

a. deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;

b. ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;

c. controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;

d. deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Regionale Abruzzo 2021 (aggiornamento 2021 approvato con D.G.R. n. 40 del 03/02/2021,

pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 39 del 03/03/2021).

6. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:

a. conseguire la verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell'art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;

b. consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

#### **Art. 2. Obblighi a carico del Professionista**

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

### **Art. 3. Accettazione elaborati precedenti**

1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi. **(desumibile da artt. 23, comma 12 e 26, comma 3 del Codice)**

### **Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il professionista, coordinatore per la progettazione:

a. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs n.81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV allo stesso D.Lgs;

b. predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993;

c. coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 de

D.Lgs. n.81/2008.

**Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

1. Il Professionista accetta espressamente:

a. che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

b. non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:

a. produrre un numero minimo di 3 (tre) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b. a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;

3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione, a semplice richiesta dell'Ente committente.

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

#### **Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali**

1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

#### **Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso**

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell'incarico.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono così determinati:

Progettazione: giorni complessivi n. 120

a. Progettazione definitiva: giorni n. 60;

b. Progettazione esecutiva: giorni n.60.

3. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera.

4. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

5. La sospensione di cui al comma 4 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

6. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o

comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

7. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

#### **Art. 8. Penali e proroghe**

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a all'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

5. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione**

1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere

nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

#### **Art. 10. Risoluzione del contratto**

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art.

2, quando il Professionista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a. violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;

b. revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

- c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- f. violazione della disciplina del subappalto;
- g. sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;
- h. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

**Art. 11. Determinazione dei corrispettivi**

- 1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.
- 2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
- 3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Professionista offerto un

ribasso unico del \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ per cento) sugli importi

a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad

esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

➤ Progettazione definitiva € \_\_\_\_\_

➤ Progettazione esecutiva € \_\_\_\_\_

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.

#### **Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi**

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell'accreditamento all'Ente committente del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento da corrispondere al professionista entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della sua approvazione.

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU UFAEPE, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura

determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente

dedicato individuato con il codice IBAN: \_\_\_\_\_, sul

quale è autorizzato ad operare il sig. \_\_\_\_\_, nato a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (codice fiscale

\_\_\_\_\_), residente a \_\_\_\_\_ . Valgono

le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia

dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali

ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre

subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.

7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del

procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti,

proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni.

### **Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva**

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente

contratto, il Professionista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di

cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia

dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la

garanzia fideiussoria emessa da \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_\_\_ %

dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura (*da prodursi secondo gli*

*schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all'emanazione del nuovo decreto previsto*

*dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16).*

2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine il Professionista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ milioni), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

#### **Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

Il subappalto è ammesso nell'ambito della terna di soggetti indicata in sede di offerta.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori,

salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente

provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105,

comma 3 del decreto citato.

#### **Art. 15. Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente

disciplinare sarà competente il Foro di Teramo. È esclusa in ogni caso la

competenza arbitrale.

#### **Art. 16. Domicilio e rappresentanza delle parti**

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente

contratto presso \_\_\_\_\_, all'indirizzo

\_\_\_\_\_. Qualunque comunicazione

effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta

dal Professionista.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento

fra le varie prestazioni integrate l'Arch. /Ing. / \_\_\_\_\_, in

qualità di \_\_\_\_\_;

3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto

tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto

l'Arch. /Ing. / \_\_\_\_\_, in qualità di

\_\_\_\_\_;

4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi

rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al

Professionista.

5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

**Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.*

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle

sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 18. Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.

2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Professionista.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

#### **Art. 19. Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

#### **Articolo 20 – Contratto in formato digitale**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

**Articolo 21 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto, prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, il Professionista viene nominato dal Comune di Sant'Egidio alla Vibrata quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dell'incarico professionale in oggetto.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa

autorizzazione della Stazione Appaltante.

**4.** Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

**5.** In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

E richiesto io Segretario Comunale ho compilato e ricevuto il presente atto, articolato su sedici facciate in formato PDF/A. E' stato scritto da persona di mia fiducia e da me Segretario Comunale letto ai Componenti mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici.

I Componenti, da me interpellati, lo approvano, dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo firmano digitalmente alle ore       .

Io Segretario Comunale, verificate le firme digitali così apposte, firmo digitalmente a mia volta il presente atto ed il relativo allegato, in presenza dei Componenti medesimi.

**Il Rappresentante del Committente**

**(Arch. Stefano Lo Parco)**

**Il Professionista**

( \_\_\_\_\_ )

**Il Segretario Comunale**

**(Dott. \_\_\_\_\_ )**